

## **Articolo 41**

### ***Norme per il funzionamento degli organi***

1. La mancata designazione od elezione di membri di un organo collegiale non ne inficia il valido insediamento salvo che il numero dei membri non designati o eletti sia superiore alla metà dei componenti dell'organo.

2. Gli organi statutari svolgono le funzioni loro affidate sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti; nell'eventuale periodo di proroga gli organi scaduti possono legittimamente adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

3. I principi che regolano il funzionamento degli organi collegiali sono i seguenti:

- a. gli aventi titolo devono essere convocati con modalità idonee a garantire la conoscenza, con congruo anticipo, degli argomenti da trattare;
- b. la trattazione di argomenti non previsti dall'ordine del giorno di organi collegiali è consentita solo in caso di unanime riconoscimento della loro indifferibilità;
- c. le sedute sono valide se vi partecipi almeno la maggioranza dei convocati, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge o dal presente Statuto. Nel computo per determinare la maggioranza non sono considerati gli assenti giustificati; a tal fine per le adunanze dei Consigli di Facoltà, Consigli di Corso di laurea e di diploma, Scuole di specializzazione e Consigli di Dipartimento si tiene conto dei professori fuori ruolo solo se intervengono alle sedute;
- d. le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto nel presente Statuto o nella legge; in caso di parità prevale il voto del Presidente;
- e. le funzioni di segretario verbalizzante, salvo che non sia diversamente disposto dal presente Statuto, sono affidate dal Presidente, all'inizio della seduta, ad un membro del collegio;
- f. chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle adunanze dell'Organo di cui è membro elettivo o designato decade dal mandato